



# CAPITANERIA DI PORTO - TERMOLI

## Decreto n. 16/16

**Argomento:** Modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto adibite alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa.

**VISTI:** gli artt.9, co. 5, 15 e 16 nonché gli Allegati D, E ed F del Decreto del Presidente della Repubblica 431/97, recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";

**VISTO:** l'art.39 del Decreto Legislativo 171/2005, recante il Codice della Nautica da Diporto;

**VISTO:** il Decreto Ministeriale 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice suddetto, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 171/2005, in particolare gli artt.25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

**VISTA:** la Circolare n.261299 in data 04.03.1998 del Ministero dei Trasporti e della navigazione – Direzione Generale del Naviglio, con cui sono fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio;

**VISTO:** il Dispaccio n.310091 in data 21.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di esami a *quiz*;

**VISTO:** il Dispaccio n.13809 in data 06.08.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell'attività di scuola nautica;

**VISTO:** il Decreto Ministeriale 04.10.2013 (G.U. n.271/2013) che introduce la metodica a *quiz* per lo svolgimento degli esami di patente nautica e tenuto conto che, ex art. 11 co. 1, l'entrata in vigore del nuovo regime è rimandata al giorno di entrata in vigore del decreto direttoriale previsto all'art.9 del D.M. suddetto;

**CONSIDERATO:** che il Dispaccio n.26777 in data 10.03.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto consente la possibilità di adottare l'applicativo per *personal computer* della Capitaneria di porto di Genova relativo allo svolgimento degli esami per patenti nautiche attraverso la metodologia a "*quiz*";

**VISTO:** il Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza in materia di scuole nautiche, della Provincia di Pescara, approvato con Delibera n.33 in data 17.03.2005;

**VISTO:** il proprio Decreto n.56 in data 28 ottobre 2015 disciplinante il procedimento di composizione/constituzione delle commissioni di esame di cui all'art.29 DM 146/2008;

**VISTO:** il Decreto nr. 35/16 in data 01.03.2016 della Direzione Marittima di Pescara;

**CONSIDERATO:** che la metodologia di espletamento della procedura esami secondo la metodica a *quiz* consente di snellire le procedure amministrative riducendo i tempi necessari allo svolgimento delle prove d'esame ed elevando, nello specifico, l'efficienza dell'azione amministrativa mantenendo immutati i sottesi criteri di oggettività, casualità ed efficienza;

**SI DECRETA**

## Articolo 1

(Sedute di esame ed indicazioni di carattere generale)

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte, di massima, nella giornata del martedì di ogni settimana. In caso di contingenti e straordinarie esigenze (ad esempio in presenza di un elevato numero di richieste per il conseguimento delle patenti), sarà valutata la possibilità di espletare un'ulteriore sessione d'esame nella giornata del giovedì.
2. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore **08:30** e saranno svolte presso la sede di questa Capitaneria di Porto, sita in Viale della Guardai Costiera n.1.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami, divisi per sessioni, è pubblicato sul seguente sito: <http://www.guardiacostiera.gov.it/termoli/calendario-esami>

3. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. La sessione d'esame è aperta con l'appello nominale dei candidati, cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite queste preliminari operazioni, si procede allo svolgimento delle prova teorica. L'esame teorico inizia con la consegna dei "questionari" previsti ai successivi punti (art. 2 comma 1 punto a.1 e art. 3 comma 1 punto a.1). Iniziata la prova con la predetta consegna, non saranno accettate ulteriori tardive ammissioni alla seduta d'esame.

I questionari propongono al candidato tre risposte per ogni quesito formulato. Il candidato dovrà apporre, nell'apposito spazio, un segno X accanto alla risposta ritenuta esatta. La mancata apposizione della X sarà considerata risposta errata. Nel caso in cui il candidato volesse correggere una risposta data dovrà cerchiare la X relativa alla risposta ritenuta errata, apporre un nuovo segno X nello spazio accanto alla risposta ritenuta esatta ed aggiungere la propria firma sul margine destro del rigo riportante la risposta esatta.

In sede di valutazione del questionario, l'Esaminatore unico ovvero il Presidente della commissione, a fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, vi apporrà, rispettivamente, un SI o un NO.

4. L'unità da diporto utilizzata per l'effettuazione della prova pratica dovrà essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiarerà alla Commissione, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola.
5. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'Esaminatore unico, ovvero del Presidente della Commissione, il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'Esaminatore/Presidente, nonché dall'Esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso Esaminatore/Presidente.
6. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati, comunica ai candidati l'esito della prova e fornisce le opportune spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.

## Articolo 2

(Patenti di categoria "A" e "C" entro le dodici miglia dalla costa)

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

a) una **PROVA "TEORICA"**, sostenuta dinanzi all'Esaminatore unico e svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinesche in possesso del candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art.15, comma 2, del DPR 431/1997). La prova è articolata in due fasi:

a.1) la prima fase consiste nella risoluzione di un **questionario base**, somministrato tramite schede di esame, articolato in 20 (venti) domande; accanto a ciascuna domanda ci sono 3 (tre) risposte delle quali 1 (una) sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 3 (tre) errori; in tal caso, il candidato accede alla seconda fase della prova teorica. Con un numero superiore di errori il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

a.2) nella seconda fase il candidato deve dimostrare di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli **elementi essenziali di navigazione stimata** (calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante). Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di quindici minuti. La prova è superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto.

Il candidato è giudicato idoneo nella prova teorica se supera entrambe le fasi appena descritte. La non idoneità comporta l'esclusione dal prosieguo dell'esame.

b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla **PROVA "PRATICA"**, da effettuarsi in mare, articolata come segue:

b.1) per l'abilitazione **SOLO MOTORE**:

b.1.1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.

b.1.2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea dalla Commissione ai sensi dell'art.15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, se non diversamente previsto, dovrà possedere i requisiti citati al precedente art. 1 comma 4.

b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.

b.2) per l'abilitazione **VELA/MOTORE**:

- b.2.1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore assistito dall'Esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.
- b.2.2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, [...] omissis [...] (valgono le stesse considerazioni effettuate al precedente punto 1, lettera b.1.2).
- b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.), nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale.
2. Il candidato è giudicato idoneo se ha superato tutte le prove previste per l'abilitazione richiesta (due fasi della prova teorica, nonché quella pratica a motore e/o a vela).

### **Articolo 3**

(Patenti di categoria "A" e "C" senza alcun limite dalla costa)

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:
- a) una **PROVA "TEORICA"**, sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal Presidente e dal membro, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche in possesso del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 431/97), articolata in due fasi:
- a.1.) la **prima fase** consiste nella risoluzione del **questionario base**, di cui al precedente art.2, comma 1 punto a.1), e di un **questionario integrazione** (di cui al successivo art.4 comma 2), articolato su 13 (tredici) domande vertenti su argomenti non compresi nel programma riguardante l'abilitazione entro le 12 miglia, per un totale di 33 (trentatré) quesiti; anche in questo caso ciascuna domanda presenta 3 (tre) alternative di risposta delle quali 1 (una) sola è esatta. Il questionario base ed il questionario integrazione sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di cinquanta minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul questionario base un numero massimo di 3 (tre) errori e sul questionario integrazione un numero massimo di 2 (due) errori. Con un numero maggiore di errori il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.
- a.2.) la **seconda fase** consiste nel somministrare al candidato un esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di sessanta minuti. La prova è superata se viene correttamente eseguito l'intero esercizio proposto; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

La prova teorica si intende superata se il candidato risolve correttamente entrambi i questionari proposti oltre che l'esercizio di carteggio; in tal caso il candidato accede alla fase successiva.

b) una **PROVA "PRATICA"**, alla quale si è ammessi dopo aver superato la prova teorica, che sarà effettuata in mare ed articolata come segue:

b.1) per l'abilitazione **SOLO MOTORE:**

b.1.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal Presidente e dal membro. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.

b.1.2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea dalla Commissione, se non diversamente previsto, oltre che iscritta nei registri ed appartenere alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art.15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa; dovrà, inoltre, possedere i requisiti citati al precedente art. 1 comma 4.

b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

b.2) per l'abilitazione **VELA/MOTORE:**

b.2.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione, composta dal Presidente e dal membro, integrata dall'Esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.

b.2.2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, [...] omissis [...] (si veda quanto già detto al precedente punto 1, lettera b.1.2 dell'art. 3).

b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale.

2. Il candidato è giudicato idoneo se ha superato tutte le prove previste per l'abilitazione richiesta (due fasi della prova teorica nonché quella pratica a motore e/o vela).

#### **Articolo 4**

(Estensione delle abilitazioni)

1. Il candidato in possesso dell'abilitazione per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione "entro le 12 miglia" o "senza alcun limite" dalla costa, limitata alle sole unità a motore, deve superare la sola prova pratica di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela su quella di cui è in possesso.

2. Il candidato in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto "entro le dodici miglia" dalla costa, per conseguire l'abilitazione "senza alcun limite" dovrà sostenere e superare la prova teorica sugli argomenti non compresi nel programma d'esame prescritto per l'abilitazione posseduta (cioè il solo "questionario integrazione" di cui all'art. 3 comma 1 punto a.1) oltre che sostenere quanto previsto alla seconda fase in ordine all'esercizio di carteggio indicato al punto a.2.

### **Articolo 5**

(Patenti di categoria "B" per il comando delle navi da diporto)

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto devono svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) una **PROVA "TEORICA"**, svolta in base al previsto programma con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche in capo al candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art.15, comma 2, del DPR 431/1997), che è articolata in due fasi:

- a.1) la **prima fase** consiste nel somministrare al candidato 2 (due) esercizi, 1 (uno) di carteggio ed 1 (uno) di calcolo in materia di navigazione astronomica. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo di **tre** ore. La prova è superata se sono **correttamente** eseguiti e risolti tutti gli esercizi proposti. In tal caso il candidato accede alla fase successiva.
- a.2) la **seconda fase** consiste in un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di trenta minuti. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.

Il candidato che non supera una delle fasi della prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

b) una **PROVA "PRATICA"**, alla quale si è ammessi superata la prova teorica, che sarà effettuata in mare ed articolata come segue:

- b.1) sostenuta dinanzi alla Commissione d'esame.
- b.2) l'unità utilizzata, nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, un'unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti, ai sensi dell'art.15, comma 5, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, dovrà possedere i requisiti citati al precedente art. 1 comma 4.
- b.3) durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.
- b.4) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. Può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonchè di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove, teorica e pratica.

## Articolo 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (Carta Nautica n°922 aggiornata, squadrette nautiche, compasso, matita, gomma, calcolatrice, nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione II3070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).
2. Ai sensi dell'art.16, comma 2, e dell'Allegato E, para 7, del DPR 431/1997, nonché della Circolare n.261299 in data 04.03.1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
3. Durante lo svolgimento della prova teorica non è permesso l'uso di cellulari, *smartphone*, *tablet* o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla Commissione.
4. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per inidoneità dell'unità messa a disposizione dai candidati nonché di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l'ufficio patenti nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.
5. Un *software* in dotazione seleziona dal *database* i singoli quesiti dei questionari (base e/o integrazione) ed i relativi correttori per il controllo dei *test*, da somministrare ai candidati al conseguimento della patente nautica abilitante al comando/condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa ovvero senza alcun limite. Ciascun questionario è originato in formato "pdf" e secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, sottoponendo in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame, per la patente nautica richiesta, in base alla ripartizione di massima sotto riportata:

ARGOMENTO D'ESAME (descrizione sintetica)	RIPARTIZIONE DEI QUESITI IN BASE AGLI ARGOMENTI D'ESAME	
	esame per patente entro 12 miglia dalla costa (questionario base)	esame integrativo per patente senza alcun limite (questionario integrazione)
teoria della nave	2	2
motori endotermici	2	//
sicurezza della navigazione	4	1
colreg 72 e segnalamento marittimo	5	//
meteorologia	2	5
Navigazione	4	4
normativa diportistica	1	1
<b>totale quesiti</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
tempo concesso (90 secondi a quesito)	30 minuti	20 minuti
errori tollerati	3	2
incidenza errori tollerati	15%	15,38%

6. Se la Commissione dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente sull'argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. La Commissione comunica tale circostanza all'ufficio patenti nautiche per l'aggiornamento del database.
7. Durante la stagione estiva ed a ridosso delle festività natalizie e pasquali, in considerazione della difficoltà nel reperire i membri esterni per la composizione delle Commissioni d'esame, salvo diverse determinazioni, le sessioni d'esame saranno sospese nei periodi di seguito indicati: dal 20 dicembre al 10 gennaio; nei cinque giorni che precedono e seguono la Pasqua; dal 01 agosto al 10 settembre. I periodi di sospensione saranno, comunque, pubblicati sul sito istituzionale della Guardia Costiera al *link* citato all'art.1.
8. Il *database* dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione periodica, a cura della sezione Diporto e patenti nautiche. La versione revisionata del database è adottata nelle sessioni d'esame decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione.
9. Il presente provvedimento entrerà in vigore in data 1 aprile 2016, ed in pari data il Decreto nr. 56/2015 in data 28.10.2015 dovrà intendersi abrogato. Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rinvia alla normativa di riferimento citata in premessa. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questa Capitaneria di porto.

Termoli, 14/03/2016

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Antonio NASTI

*Documento informatico firmato ai sensi del T.U. DPR  
28/12/2000 n°445 e D.Lgs 07/03/2005n°82 e ss.mm.*